

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"JUVENES"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "codice del Terzo settore"), e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione denominata "Juvenes", di seguito indicata anche come "associazione".
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Bolzano. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Bolzano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del consiglio direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera principalmente nel territorio della provincia di Bolzano.
4. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'associazione diventerà quindi "Juvenes APS" oppure "Juvenes associazione di promozione sociale".
2. L'associazione da quel momento utilizzerà l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 3 - Scopi

1. L'associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, attraverso alcune attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle

condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

j) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

4. L'associazione Juvenes costituisce una realtà a carattere partecipativo, solidaristico e plurale che persegue finalità educative, culturali, ricreative ed assistenziali, allo scopo di promuovere la formazione culturale, civica e religiosa delle giovani generazioni e della collettività tutta. Scopo precipuo dell'associazione è contribuire alla valorizzazione del giovane nei suoi molteplici aspetti e nella pluralità dei suoi contesti di vita, favorendone la crescita e lo sviluppo armonico e integrale attraverso un'ottica partecipativa. A tal fine, l'associazione promuove e sostiene attività ed iniziative di e con i suoi stake holder (istituzioni pubbliche, enti partner, famiglia, scuola, volontari, donatori) per promuovere, sostenere e tutelare il giovane nel suo percorso di crescita. L'associazione persegue le seguenti finalità:

a) Preparare i giovani a diventare buoni ed onesti cittadini, nella realtà locale e nel mondo;

b) Creare le premesse di future relazioni interpersonali autentiche e significative, sostenendo il giovane nel suo percorso di formazione umana e spirituale;

c) Sensibilizzare i giovani ai valori dell'accoglienza, dell'integrazione e della valorizzazione delle diversità culturali;

d) Promuovere alleanze strategiche per creare rete con tutte le realtà associative, istituzionali, scolastiche, imprenditoriali, del terzo settore e non, che condividono i medesimi valori, siano esse nazionali, estere o anche

sovrnazionali, al fine di favorire lo sviluppo integrale della persona attraverso nuovi modelli di collaborazione per la creazione di un mondo migliore;

e) Favorire la cultura della relazionalità tanto a livello locale quanto globale, per il coinvolgimento responsabile nel perseguimento del bene comune in tutti quegli ambiti dell'attività umana che contribuiscono alla crescita della persona e della società.

Art. 4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Gestire ed organizzare l'attività ordinaria del Centro Giovanile;
- b) Organizzare attività ludico-ricreative al fine di stimolare e favorire la socialità;
- c) Offrire agli associati opportunità di volontariato in vari ambiti, a seconda delle proprie attitudini e inclinazioni personali, volte ad educare alla bellezza della gratuità e dello spendersi per gli altri finalizzati alla comprensione profonda del fatto che "siam creati per amare e servire, e fuori di questo non vi è vera felicità" (don Bosco). Tali occasioni di volontariato, stimolando la creazione di una coscienza civica che risponda ai bisogni reali del territorio, formano il giovane facendogli comprendere che il cambiamento avviene mediante l'impegno costante rivolto verso il prossimo;
- d) Realizzare, promuovere e/o aderire ad iniziative sociali, culturali e artistiche, sia a livello locale, che nazionale o internazionale, volte a favorire gli scopi statutari;
- e) Promuovere attività di scambio culturale e di cooperazione (quali gemellaggi, esperienze comunitarie, conoscenza di altre realtà e affini) in Italia e all'estero;
- f) Valorizzare le forme artistiche, espressive e di comunicazione proprie delle arti, volte a stimolare la creatività, l'acquisizione di nuove competenze e il consolidamento di quelle pregresse;
- g) Promuovere azioni di sensibilizzazione e di partecipazione attiva dei giovani alla custodia del creato, in un'ottica di corresponsabilità;
- h) Organizzare attività di doposcuola di vario genere a sostegno dei giovani e delle rispettive famiglie. Tali attività, volte a favorire lo sviluppo integrale del giovane, intervengono nella pluralità dei suoi contesti di vita attraverso proposte strutturate nel tempo come il sostegno allo studio, corsi in ambito artistico, culturale, tecnologico, sportivo, manuale, musicale, espressivo, e attività affini;
- i) Sostenere progetti di cooperazione internazionale attraverso azioni di varia natura finalizzate ad informare, sensibilizzare e raccogliere fondi, nel pieno rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e i destinatari di queste iniziative;
- j) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'associazione può svolgere, ex art.6 del codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine

di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Art. 6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo presidente ovvero da altro soggetto delegato dal consiglio direttivo.
4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al consiglio direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio direttivo e dall'assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 120 (centoventi) giorni dalla presentazione della domanda. Il consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'associazione, e di parteciparvi;

b) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal consiglio direttivo.

c) partecipare in assemblea con diritto di voto, se maggiorenni, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal consiglio direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purchè la dichiarazione di recesso sia fatta almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio;

b) mancato pagamento della quota associativa, entro 8 (otto) mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. Il consiglio direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'associazione per gravi motivi:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'associazione gravi danni materiali o danni morali di qualsiasi entità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal

provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal consiglio direttivo.

Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 12 - Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 - L'assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni associato può rappresentare un massimo di 3 o 5 deleghe (ex art. 31, c. 1, del codice del Terzo Settore).

3. L'assemblea è convocata dal presidente dell'associazione, a seguito di delibera del consiglio direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del consiglio direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, da un altro socio indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, conservato nella sede dell'associazione.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal consiglio direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal consiglio direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal consiglio direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello statuto e gli altri

regolamenti predisposti dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del consiglio direttivo o da altro organo sociale.

2. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Art. 16 - L'assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

5. I Componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 17 - Il consiglio direttivo: composizione e durata in carica

1. Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione, è eletto dall'assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a

7 (sette), secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Art. 18 - Il consiglio direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3(un terzo) dei consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

4. Il consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'assemblea.

5. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, conservato nella sede dell'associazione.

Art. 19 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

d) nominare il presidente e il segretario dell'associazione;

e) decidere sulle domande di adesione all'associazione e sull'esclusione degli associati;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h) deliberare la convocazione dell'assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che

con collaboratori e consulenti esterni;

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'associazione;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'associazione.

2. Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

3. Il segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal consiglio direttivo o dal presidente.

Art. 20 - Il presidente: poteri e durata in carica

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il presidente dell'associazione è nominato all'interno del consiglio direttivo.

3. La carica di presidente può essere revocata dal consiglio direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

5. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del consiglio direttivo;

d) convocare e presiedere l'assemblea degli associati e il consiglio direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il presidente viene sostituito da un consigliere a cui viene conferita espressa delega da parte del consiglio direttivo.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del consiglio direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo;

b) revoca da parte dell'assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il consiglio direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del consiglio direttivo svoltasi. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il consiglio direttivo provvede alla

sostituzione tramite cooptazione tra gli associati, salvo ratifica da parte della prima assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, i consiglieri rimasti in carica convocheranno l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni, al fine di procedere alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

Art. 22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Art. 23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di

- revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
 3. Esso nomina al proprio interno un presidente.
 4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
 5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.
 6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.
 7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Art. 25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'associazione rispondono, oltre all'associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
2. I consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 26 - Libri sociali e registri

1. L'associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il registro dei volontari.
2. L'associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio minimo necessario e previsto per il conseguimento della personalità giuridica in base alle norme vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'associazione;
 - b) da eventuali beni mobili ed immobili di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

- c) dalle risorse economiche elencate al successivo articolo 28;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Art. 28 - Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione nei 7 (sette) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 30- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano il codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Ercoli Daniele, Notaio Claudia Kaufmann L.S.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO CARTACEO

Copia conforme all'originale su supporto cartaceo conservato nella mia raccolta e firmato ai sensi di legge. Si compone di 17 pagine compresa la presente e sostituisce l'originale ad ogni effetto di legge (Art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Imposta di bollo assolta all'origine in modo virtuale.

Bolzano, 30 ottobre 2020

Firma digitale del Notaio Claudia Kaufmann

Certificato di firma valido dal 31 agosto 2020 al 31 agosto 2023

Certification Authority: Consiglio Nazionale del Notariato